

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 901-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica,
nella seduta del 16 maggio 1973*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati,
nella seduta del 6 dicembre 1973 (V. Stampato n. 2177)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1973*

Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo
all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali
della marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione
di una precaria residenza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina per gli spostamenti delle rispettive famiglie durante il periodo d'imbarco, competono anche in caso di imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale o il sottufficiale è imbarcato.

Art. 2.

Nel caso di destinazione del capo famiglia imbarcato da una ad altra nave di sede diversa, i rimborsi e le indennità di trasferimento sono concessi soltanto qualora la famiglia abbia effettivamente trasferito la propria residenza nella stessa sede di dislocazione della nave dalla quale il capo famiglia è trasferito.

Art. 3.

Qualora la nave sulla quale il capo famiglia è imbarcato venga trasferita ad altra sede di assegnazione, il personale interessato potrà chiedere di eleggere la precaria residenza per la propria famiglia nel comune che è sede di nuova assegnazione dell'unità soltanto dopo un periodo di due mesi dalla data di cambiamento di assegnazione dell'unità stessa.

Anche in questo caso è necessario che la famiglia abbia effettivamente fissato la propria residenza nella sede di dislocazione della nave.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui agli articoli precedenti, la cui famiglia abbia eletto una precaria residenza prima di tale data, potrà trasferire la famiglia stessa nel comune che è sede di assegnazione della nave.

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, è abrogato.

Art. 6.

All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno 1973 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno 1974 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Identico.